

## LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 196 DEL 2018

### LA LEGITTIMAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI A RILEVARE L'INCOSTITUZIONALITA' DI UNA LEGGE REGIONALE IN SEDE DI GIUDIZIO DI PARIFICA

di Egidio Di Gregorio

Funzionario della Corte dei conti

*SOMMARIO: 1 Introduzione; 2 La contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego e la riforma del Titolo V della Costituzione; 3 La possibilità, per le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di sollevare, in sede di parifica, questione di legittimità costituzionale oltre l'art. 81 Cost: l'estensione del parametro; 4 Brevi riflessioni sull'estensione del parametro in sede di controllo preventivo di legittimità.*

#### 1 Introduzione

La sentenza in commento si innesta nel solco della consolidata giurisprudenza costituzionale, che ha oramai già da tempo riconosciuto la possibilità per la Corte dei conti, nell'esercizio dell'attività di controllo, di sollevare questione di legittimità costituzionale. In particolare, è andato sempre più consolidandosi quell'orientamento volto a valorizzare la natura giurisdizionale della parifica, che si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa e che si conclude con una pronuncia adottata in esito a pubblica udienza<sup>1</sup>. Al riguardo, giova evidenziare che il procedimento

---

<sup>1</sup> Corte cost., sent. n. 244 del 1995: "Non è dubbio, invero, che, tuttora, il giudizio di parificazione mantenga il suo oggetto, consistente nel riscontro e nella verifica, rispetto alla legge di bilancio, delle risultanze del rendiconto generale, composto, come si evince anche dall'art. 22 della legge n. 468 del 1978, dal conto del bilancio e da quello generale del patrimonio. Ma, al tempo stesso, non può ignorarsi il rilievo che il raffronto fra dati previsionali e consuntivi viene ad avere nel nuovo contesto normativo, sicché la decisione da assumere non può non vertere anche sulla verifica, a consuntivo, del rispetto degli accennati equilibri, in relazione, tra l'altro, ai vincoli posti dalla legge finanziaria.

presenta sia i caratteri propri della giurisdizione sia quelli del controllo. Come osservato dalla dottrina, la compresenza delle funzioni di controllo e giurisdizione ha rilevanti implicazioni in ordine alla possibilità per la Corte dei conti in sede di controllo di adire la Corte costituzionale, sollevando questione di legittimità costituzionale per violazioni dell'art. 81 Cost.<sup>2</sup>.

La sentenza n. 196 del 2018 ha il pregio di estendere la legittimazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sia per oggetto sia per parametro. Alla luce della richiamata pronuncia, difatti, il giudice contabile in sede di parifica può sollevare questione di legittimità costituzionale di leggi regionali che comportino anche in via mediata la violazione degli equilibri di bilancio.

La sentenza trae origine dall'ordinanza del 27 dicembre 2017, con la quale la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, ha ritenuto di non poter parificare il capitolo di spesa cui sono imputate le spese relative alla vice-dirigenza ed ha sollevato in via incidentale la legittimità costituzionale sia dell'art. 10, della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10, istitutiva della vice-dirigenza regionale, regolando una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato *ex art. 117, comma 2, lett. l), Cost.*, sia dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 24 novembre 2008, n. 42, che ha disposto l'incremento del Fondo per il trattamento accessorio del personale e la sua destinazione al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice-dirigenza, in contrasto con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e di comparto, cui rinvia la legislazione statale. Nell'ordinanza di rimessione, la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha ritenuto che la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede

---

*Di recente, in relazione alle nuove disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, emanate con legge 14 gennaio 1994, n. 20, questa Corte ha rilevato come la prassi giurisprudenziale e le leggi di attuazione della Costituzione, oltre ad estendere l'ambito del controllo esercitato dalla stessa Corte dei conti, interpretandone le funzioni in senso espansivo, come organo posto al servizio dello Stato-comunità e non già soltanto dello Stato-apparato, ne abbiano esaltato il ruolo complessivo quale garante imparziale dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico (sentenza n. 29 del 1995)".*

<sup>2</sup> T. Tessaro (a cura di), *L'attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti*, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2018, pag. 306-307.

di giudizio di parificazione debba riconoscersi non solo, come già accaduto, in riferimento all'art. 81 Cost. ma più in generale a tutte le norme costituzionali che, in modo diretto o indiretto involgono la materia della finanza pubblica apprestando tutela alle risorse pubbliche e alla loro corretta utilizzazione.

Tanto precisato, la sentenza in commento richiede preliminarmente di affrontare i temi della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione e del giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, introdotto con il d.l. n. 174 del 2012.

## 2 La contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego e la riforma del Titolo V della Costituzione

La dirigenza pubblica è stata oggetto di profonde riforme di cui giova ripercorrere le principali fasi evolutive. In particolare, gli interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno segnato il graduale passaggio da un sistema burocratico-accentratore, improntato sul principio della gerarchia, ad un sistema decentrato, articolato per sfere di competenza<sup>3</sup>.

Nel modello accentrato spetta al Ministro l'adozione dei provvedimenti amministrativi mentre il dirigente si limita all'istruzione delle pratiche e all'espletamento dell'attività preparatoria strumentale all'adozione del provvedimento da parte dell'organo politico.

Nel modello decentrato, al contrario, il rapporto gerarchico tra organo politico e dirigente viene sostituito da un rapporto di direzione; al Ministro spetta solo la fissazione degli indirizzi generali (l'organo di governo viene ora definito organo di indirizzo politico-amministrativo) mentre la gestione è riservata ai dirigenti.

---

<sup>3</sup> D. Mezzacapo, *La dirigenza pubblica*, in G. Santoro Passarelli, *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, pag. 2677, Utet giuridica, 2013, pag. 2682.

Il pubblico impiego, sin dalle origini, è sempre stato disciplinato come ordinamento speciale, nonostante i richiami successivamente operati dal Codice civile e dallo Statuto dei lavoratori. La prestazione lavorativa svolta dai dipendenti pubblici è strumentare all'esercizio delle funzioni attribuite all'amministrazione e la natura pubblica del datore di lavoro e l'interesse perseguito dalla pubblica amministrazione legittimano una «supremazia speciale» nei confronti dei dipendenti<sup>4</sup>.

Il processo di riforma del pubblico impiego è stato avviato oltre venti anni fa dalla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421. Il legislatore, in un contesto dominato dall'emergenza finanziaria, vede nella privatizzazione del rapporto di lavoro uno strumento volto principalmente al contenimento della spesa e la contrattazione collettiva diviene, pertanto, un mezzo di controllo centralizzato delle dinamiche retributive del personale pubblico<sup>5</sup>. Lo statuto pubblicistico dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni aveva, difatti, creato una vera e propria «giungla retributiva»<sup>6</sup>, finalizzata a soddisfare le richieste di gruppi e categorie di dipendenti. In tale contesto, gli strumenti di diritto privato appaiono idonei a semplificare un sistema assai complesso ed inefficace. La contrattualizzazione del rapporto di lavoro riduce la pubblica amministrazione alla veste paritaria di parte contrattuale, venendo meno quella posizione di supremazia che aveva da sempre contraddistinto l'ordinamento speciale. La prima privatizzazione, infine, si innesta in un contesto storico caratterizzato dalla crisi dei partiti e dall'affermarsi dei sindacati, intenzionati ad avere un ruolo di primo piano anche nel settore del pubblico impiego. Giova ricordare che la legge delega cristallizza il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, quest'ultima affidata ai dirigenti, che assumono un'autonoma legittimazione e una diretta responsabilità per la gestione. I dirigenti generali sono esclusi dal processo di contrattualizzazione e sono, pertanto destinati a

---

<sup>4</sup> E. Ghera, *Il pubblico impiego*, Bari, 1975, pag. 14.

<sup>5</sup> M. D'Antona, *La disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni dalla legge al contratto*, in S. Battisti – S. Cassese (a cura di), *Dall'impiego pubblico al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni*, Giuffrè Editore, Milano, 1997, pag. 2.

<sup>6</sup> M. D'Antona, *Lavoro pubblico e diritto del lavoro la seconda privatizzazione nel pubblico impiego nelle "leggi Bassanini"*, in Lav. Pubbl. Amm., 1998, pag. 40.

rimanere in regime di diritto pubblico. Il rapporto degli altri dirigenti viene, invece, contrattualizzato.

Tale distinzione, seppur oggetto di critiche in dottrina<sup>7</sup>, è stata pienamente ritenuta legittima dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 313 del 1996, ha riconosciuto e valorizzato il ruolo di «cerniera» svolto dai dirigenti apicali tra livello politico e livello amministrativo.

La prima privatizzazione risulta, pertanto, una combinazione di innovazioni e compromessi. Si abbandona l'ordinamento speciale del pubblico impiego ed i rapporti di lavoro sono ricondotti al diritto del lavoro comune. Tuttavia, *«la permanenza nel diritto amministrativo in ambiti che nell'impresa non sono neppure giustificati, perché appartengono o alla libertà d'impresa o alla capacità negoziale individuale e collettiva dell'imprenditore, ostacola il definitivo superamento della cultura del pubblico impiego (...) nell'area della gestione delle risorse umane»*<sup>8</sup>.

La seconda fase della privatizzazione, rappresentata dalla legge n. 59 del 1997, si prefigge di riformare il sistema amministrativo sulla base dei principi dell'autonomia, del decentramento delle funzioni e della semplificazione. Il completamento del processo di privatizzazione si innesta, dunque, in una riforma di più ampio respiro, incentrata sul conferimento di compiti e funzioni statali alle regioni e agli enti locali<sup>9</sup>.

Le fonti del diritto di lavoro privatistico, a partire dalla contrattazione collettiva, sono viste come la risposta più efficiente alle nuove esigenze dell'organizzazione del lavoro. Dopo tale riforma, pur permanendo specifiche categorie di personale in regime di diritto pubblico, la contrattualizzazione si estende anche ai dirigenti generali.

Se, prima delle riforme del 1998, l'organizzazione restava sostanzialmente assorbita nell'ambito del regime pubblicistico, adesso le determinazioni organizzative

---

<sup>7</sup> C. D'Orta, *La riforma della dirigenza pubblica tre anni dopo: alcuni nodi irrisolti*, in Lav. dir., 1996, 2, pag. 283 ss.

<sup>8</sup> M. D'Antona, *Lavoro pubblico e diritto del lavoro la seconda privatizzazione nel pubblico impiego nelle "leggi Bassanini"*, in Lav. Pubbl. Amm., 1998, pag. 45.

<sup>9</sup> D. Mezzacapo, *Dirigenza pubblica e tecniche di tutela*, Jovene Editore, Napoli, 2010, pag. 10.

sono adottate dagli organi preposti alla gestione, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Si viene, pertanto, delineando un più marcato confine tra il regime pubblicistico ed il regime privatistico<sup>10</sup>.

Gli atti di macro-organizzazione, o alta organizzazione, di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, ovvero la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi e la determinazione delle dotazioni organiche complessive, sono adottati in regime di diritto pubblico.

Gli atti di micro-organizzazione, o bassa organizzazione, di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, sono viceversa adottati con i poteri del privato datore di lavoro<sup>11</sup>.

Viene, infine, rafforzato il principio di separazione tra politica e amministrazione, affidando all'organo politico l'attività di indirizzo e ai dirigenti, in via esclusiva, la gestione amministrativa e le relative attribuzioni. In ossequio alla distinzione tra organo di vertice ed organo di gestione resta del tutto escluso ogni intervento sostitutivo da parte dell'organo politico.

Tanto rappresentato, si evidenzia come il tema della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego sia intimamente connesso con la riforma del Titolo V della Costituzione<sup>12</sup>. Se in precedenza il lavoro pubblico era ricondotto nell'alveo degli atti di macro organizzazione, con la contrattualizzazione il rapporto di lavoro viene regolato dalle norme del Codice civile. Ne consegue come, a seguito della mutata architettura costituzionale, le regioni hanno una competenza legislativa esclusiva nella materia dell'organizzazione mentre la disciplina del rapporto di lavoro, essendo stata

---

<sup>10</sup> C. D'Orta, Il potere organizzativo delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato, in Commentario Carinci D'Antona, pag. 98 e ss.

<sup>11</sup> G. Santoro Passarelli, *Diritto dei lavori*, Giappichelli Editore, Torino, 2013, pag. 260.

<sup>12</sup> A seguito della riforma costituzionale operata con Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, lo Stato ha competenza legislativa esclusiva nella materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" (art. 117, comma 2, lett. g), Cost.).

contrattualizzata, rientra nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale, ex art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. “ordinamento civile”.

In altri termini, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, cui sono ricompresi anche i dipendenti delle regioni, compete esclusivamente al legislatore statale, in quanto retta dalle disposizioni del codice civile e della contrattazione collettiva.

3 La possibilità, per le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di sollevare, in sede di parifica, questione di legittimità costituzionale oltre l’art. 81 Cost.: l’estensione del parametro

La novità di maggior rilievo introdotta con il d.l. n. 174 del 2012 è rappresentata dal giudizio di parifica dei rendiconti delle regioni, alla stregua della parifica del rendiconto generale dello Stato. La parifica, il cui fondamento si rinviene negli artt. 100 e 103 Cost., si estrinseca nella verifica e comparazione delle partite finanziarie e contabili contenute nel rendiconto con quelle indicate nel bilancio di previsione, sulla base delle risultanze delle verifiche compiute sulla legittimità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate effettivamente acquisite<sup>13</sup>.

Come osservato dalla dottrina, la natura del giudizio di parifica è incerta, collocandosi al confine tra il controllo e la giurisdizione. Emerge pertanto la natura ibrida della parificazione, “*presentando da un lato i caratteri della definitività e della irretrattabilità propri di un atto decisorio giurisdizionale e dall’altro le caratteristiche di un atto di controllo espletantesi in un giudizio valutativo (accertamento) e in una misura (parifica/non parifica)*”<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> T. Tessaro (a cura di) *L’attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti*, Dike Giuridica, 2018, Roma, pag. 298.

<sup>14</sup> P. Santoro, *Le due anime del giudizio di parificazione, l’approccio giustizialista*, in Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici, Rivista di contabilità pubblica, 2 maggio 2018

La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito come nel procedimento di parifica sia ammessa la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale. In particolare, è stato posto l'accento sul fatto che il controllo esercitato dalla Corte dei conti è neutrale e disinteressato, esclusivamente finalizzato a garantire la legalità degli atti ad esso sottoposti, e che ricorrono integralmente tutte le condizioni per le quali sia ammessa la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale<sup>15</sup>.

Trattasi pertanto di un'attività che, sotto molteplici profili, sembra valorizzare la funzione giurisdizionale anziché la funzione di controllo.

Dopo avere brevemente ripercorso le caratteristiche essenziali del giudizio di parifica ed avere chiarito che, in tale sede, è possibile sollevare questione di legittimità costituzionale, giova volgere l'attenzione sul quadro legislativo di riferimento.

Il legislatore statale, con l'art. 7, comma 3, legge n. 145 del 2002, aveva introdotto, nel d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 17-*bis*, con cui aveva rimesso alla contrattazione collettiva l'istituzione di un'apposita area della vice-dirigenza, sulla base di atti di indirizzo da emanarsi dal Ministero della funzione pubblica nei confronti dell'ARAN.

In particolare, per le regioni e gli enti locali era richiesta altresì l'emanazione di un decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire l'equivalenza delle posizioni tra il comparto Stato e il comparto regioni. Inoltre, l'attribuzione della qualifica di vice-dirigente era subordinata all'avvenuta costituzione della relativa area da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento.

L'art. 17-*bis*, vigente al momento dell'entrata in vigore delle norme regionali censurate, è stato successivamente abrogato dall'art. 5, d.l. n. 95 del 2012 (c.d. *spending review*).

---

<sup>15</sup> Corte cost., sent n. 89 del 27 aprile 2017.

Il legislatore regionale, con l'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2008, aveva provveduto ad istituire il ruolo dei vice-dirigenti regionali e a disciplinare la relativa retribuzione di posizione e di risultato (art. 2, commi 3 e 4, della legge reg. Liguria n. 42 del 2008), individuando le necessarie risorse in un incremento del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale del comparto.

Chiarito il quadro legislativo statale di riferimento, la Corte costituzionale ha ritenuto fondate le questioni sollevate dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con l'ordinanza del 27 dicembre 2017.

In primo luogo, la Corte costituzionale ha evidenziato come l'art. 17-*bis* non abbia mai ricevuto applicazione e come non siano mai stati adottati gli atti ministeriali di indirizzo e sottoscritti i relativi contratti collettivi nazionali. Ne discende come le regioni non avrebbero potuto istituire l'area della vice-dirigenza.

La Corte ha pertanto rilevato come l'illegittima istituzione della vice-dirigenza, avvenuta invadendo la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile" ed in violazione della contrattazione collettiva sia stata lesiva dell'art. 81 Cost. in quanto la relativa voce di spesa concernente l'indennità dei vice-dirigenti era priva di copertura normativa.

La dirompente novità della sentenza in commento risiede nella legittimazione estesa al "parametro". Per tale ordine di considerazioni, è difatti possibile affermare che l'indiscussa legittimazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione non va riconosciuta, come da consolidata giurisprudenza costituzionale, in riferimento all'art. 81 Cost. ma più in generale, a tutte le norme costituzionali che, in modo diretto o indiretto involgono la materia della finanza pubblica, apprestando tutela alle risorse pubbliche e alla corretta utilizzazione.

#### 4 Brevi riflessioni sull'estensione del parametro in sede di Controllo preventivo di legittimità

Il concetto di parametro elaborato nella sent. n. 296 del 2018 potrebbe offrire spunti di riflessione per quanto concerne il potere della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità, di sollevare questione di legittimità costituzionale.

La Corte costituzionale, con la celebre sent. n. 226 del 1976 (c.d. sentenza Crisafulli), aveva già riconosciuto alla Corte dei conti, in sede di controllo di legittimità, la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale<sup>16</sup>.

Successivamente, l'art. 27, comma 1, legge n. 340 del 2000, prevedendo la sospensione dei termini di conclusione del procedimento di controllo solo nei casi in cui la *“sezione abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81 Cost., delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto”*, ha positivizzato la proponibilità della questione di legittimità costituzionale in sede di controllo preventivo<sup>17</sup>. Detto potere, nel corso del tempo, ha tuttavia subito una serie di limitazioni, sia in ragione della sottrazione dei decreti legge e dei decreti legislativi al controllo preventivo di legittimità<sup>18</sup> sia a seguito della tassatività degli atti sottoposti alla cognizione della Sezione del controllo preventivo contenuta nell'art. 3, legge n. 20 del 1994.

---

<sup>16</sup> La Corte dei conti *“è infatti l'unico organo di controllo che, nel nostro ordinamento, goda di una diretta garanzia in sede costituzionale”* ed opera secondo modalità *“analoghe a quelle in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi”* (Corte cost., sent. n. 226 del 1976), in *Foro amm.*, 1976, cit., 2953.

<sup>17</sup> Art. 27, comma 1, legge n. 340 del 2000: *“Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni”*.

<sup>18</sup> Art. 16, legge n. 400 del 1988; la Corte costituzionale, sent. n. 406 del 1989, ha ritenuto legittima la sottrazione al controllo preventivo di legittimità dei decreti legge e dei decreti legislativi delegati.

Parte della dottrina ritiene dunque che la Corte dei conti non possa che sollevare questione di legittimità costituzionale solo a difesa dell'art. 81 Cost. Altra parte della dottrina ha affermato che *“l'art. 27 della l.n. 340 del 2000, sembra invece avere schiuso le porte del giudizio di costituzionalità da parte della Corte dei conti, ponendo come unico (ma non per questo meno gravoso) vincolo, l'assenza di qualsiasi effetto sospensivo rispetto all'efficacia del provvedimento sospettato di incostituzionalità per ragioni diverse dall'art. 81 Cost.. Si è così introdotta una doppia procedura, in deroga ai principi che regolano, in generale, il giudizio incidentale di costituzionalità delle leggi, in ragione del parametro di costituzionalità di cui sospetta la violazione la Corte dei conti”*<sup>19</sup>.

La sent. n. 296 del 2018, ponendo l'accento sulla natura “paragiurisdizionale” dell'attività di controllo in generale, sembra confortare la tesi che riconosce in capo alla Corte dei conti il potere di sollevare questione di legittimità non solo in caso di violazione dell'art. 81 Cost. ma anche di altre norme costituzionali che hanno riflessi sulla finanza pubblica. Giova peraltro rilevare come il controllo preventivo di legittimità involga l'atto nel suo complesso, potendo la Corte rilevare qualunque profilo di illegittimità del provvedimento all'esame, non solo di natura finanziaria (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza). Detto controllo si estrinseca nel verificare che il provvedimento sia pienamente conforme alla fattispecie legale astrattamente prevista dal legislatore.

Nella sent. n. 296 del 2018, la Corte costituzionale ha ritenuto che il parametro del riparto delle competenze tra Stato e regioni si possa affiancare a quelli posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e della sana gestione finanziaria. Detto parametro, infatti, delinea settori nei quali l'intervento regionale produttivo di spesa si traduce immediatamente nell'alterazione dei principi di sana gestione della finanza pubblica

---

<sup>19</sup> A. Baldanza, *Funzioni di controllo*, in *La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni e controlli*, V. Tenore (a cura di), Giuffrè editore, 2013, Milano, pag. 1061.

allargata nonché degli equilibri economico-finanziari degli enti, che spetta alla Corte dei conti garantire proprio in sede di giudizio di parificazione<sup>20</sup>.

In conclusione, l'ampliamento del parametro potrebbe essere esteso anche in sede di controllo preventivo, disancorandolo alla sola violazione dell'art. 81 Cost. e riconoscendo, anche in questa sede, il potere di sollevare questione di legittimità laddove un provvedimento tragga origine da una legge ritenuta incostituzionale e immediatamente lesiva degli equilibri economico-finanziari.

---

<sup>20</sup> Ufficio Stampa della Corte costituzionale, Comunicato del 9 novembre 2018.